



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ISPETTIVO DI ATENEO
IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E CUMULO DI IMPIEGHI,
AI SENSI DELLA LEGGE N. 662 DEL 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

Articolo 1 (Istituzione, definizione, finalità, ambito di attività del Gruppo Ispettivo di Ateneo).

Il presente regolamento è volto a disciplinare le attività previste dall'art. 1, comma 62, della Legge n. 662 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Le funzioni di Servizio Ispettivo previste all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite ad un Gruppo Ispettivo di Ateneo.

Il Gruppo Ispettivo ha il compito di verificare il rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi da parte dei professori e ricercatori universitari e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché la regolarità dei procedimenti di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative esterne rispetto a quella ordinariamente svolta presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 1, commi 56-65 della Legge n. 662 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività sarà compiuta, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto dei vigenti regolamenti di Ateneo.

Articolo 2 (Nomina dei componenti del Gruppo Ispettivo).

Il Gruppo Ispettivo di Ateneo è composto da n. 5 membri, nominati con Decreto Rettorale.

Detta commissione, coordinata da un Dirigente di ruolo in servizio presso l'Amministrazione, si articola in due Sezioni, una operante per i professori e ricercatori ed una operante per il personale tecnico-amministrativo.

I membri componenti delle due sezioni sono individuati, rispettivamente, nel numero di due



unità tra i professori e ricercatori e nel numero di due unità tra il personale tecnico-amministrativo, dotate di comprovata esperienza in materia.

Articolo 3 (Compiti del Gruppo Ispettivo).

Il Gruppo Ispettivo svolge attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza, informazione in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi dei pubblici dipendenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 56 a 65 della Legge n. 662/1996 e delle successive direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

In particolare esso:

- a) assicura un'adeguata informazione a tutti i dipendenti – separatamente per professori e ricercatori e per il personale tecnico amministrativo – sulle norme legislative e regolamentari in tema di incompatibilità e di cumulo di impieghi ed incarichi, nonché sulle modalità di richiesta delle autorizzazioni e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza di norme e procedure;
- b) effettua una ricognizione dei flussi informativi in entrata e in uscita all'interno dell'Amministrazione e tra Amministrazioni relativamente alle comunicazioni previste dai commi 11 e 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- c) vigila sul rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi da parte dei professori e ricercatori universitari e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché sulla regolarità dei procedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, anche mediante la specifica procedura operativa di cui al successivo art. 4;
- d) rappresenta l'organismo di comunicazione dell'Amministrazione con l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, anche in vista della stipula di eventuali convenzioni, come previsto dall'art. 47 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 4 (Procedura operativa).

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Gruppo Ispettivo in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi attiva la procedura di verifica a campione, mediante un'estrazione a sorte, da svolgersi tramite sistemi informatizzati.

La verifica a campione avrà ad oggetto un numero di nominativi non inferiore al 2% di ogni categoria professionale in servizio alla data dell'estrazione.



Dette operazioni avverranno alla presenza del Coordinatore e degli altri componenti del Gruppo Ispettivo.

Ai campioni potranno essere aggiunti ulteriori nominativi di dipendenti, ove l'Amministrazione comunichi al Gruppo Ispettivo notizie o atti rilevanti, dai quali emergano fondati elementi per la sussistenza di violazioni della disciplina in materia di incompatibilità.

L'attività di verifica è esercitata relativamente ad un periodo ricompreso tra l'anno precedente l'anno in cui è eseguito il sorteggio e l'anno nel quale quest'ultimo è effettuato.

Dell'avvio dell'attività di verifica è data notizia ai soggetti interessati.

Il procedimento di verifica dovrà comunque concludersi entro un anno dal suo inizio.

Il Gruppo, all'atto dell'insediamento, espleta le attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), propedeutiche rispetto alla procedura operativa di cui sopra, che avrà inizio a decorrere dall'anno 2010.

Articolo 5 (Informazioni a disposizione del Gruppo Ispettivo).

Il Gruppo Ispettivo opera nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In particolare, esso può richiedere a qualsiasi struttura dell'Ateneo, centrale e/o periferica, dati e/o notizie riguardanti l'attività del personale dipendente oggetto di verifica, previa istanza al Dirigente responsabile, che, salvo non sussistano specifici motivi ostativi previsti dalla vigente legislazione, è tenuto a comunicarli.

Articolo 6 (Fase conclusiva del procedimento di verifica).

Il Gruppo Ispettivo curerà la comunicazione dell'esito delle verifiche effettuate all'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 7 (Relazione annuale).

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Gruppo Ispettivo produrrà all'Amministrazione una relazione sull'attività di verifica svolta.